

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E ALLEGATO PRIVACY.

Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e forma parte integrante e sostanziale del Contratto stipulato tra le Parti.

Il Fornitore s'impegna a presentare alla Fondazione garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, e in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche ed organizzative adeguate per assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo e, dunque, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Europeo e con la sottoscrizione del contratto dichiara di essere consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di poter essere nominato in corso di esecuzione contrattuale con il verbale di affidamento come Sub-Responsabile del trattamento di dati.

Il mancato rispetto, da parte del Responsabile del trattamento, delle disposizioni di cui al presente Allegato sarà considerato un grave inadempimento del Contratto stesso.

Ai fini del presente Atto con il termine "Fornitore" s'individua l'Impresa appaltatrice designata quale Responsabile del Trattamento, in funzione della designazione fatta dalla Fondazione in qualità di Titolare del trattamento ed in ragione delle prestazioni richieste in corso di esecuzione contrattuale.

OGGETTO

Il presente Allegato disciplina sia l'informativa obbligatoria, resa dalla Fondazione ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (anche "GDPR"), sia le istruzioni che il Fornitore (ivi incluse le attività di trattamento ad opera di eventuale sub-appaltatore o sub-fornitore) si impegna ad osservare nell'ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà per conto della Fondazione IFEL quale Titolare (nel presente Allegato anche solo la "Fondazione") nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto in essere con la Fondazione, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati.

DEFINIZIONI

- "*Dati Personali della Fondazione*": i Dati Personali (nonché i dati appartenenti alle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679), concessi in licenza o diversamente messi a disposizione, trasmessi, gestiti, controllati o comunque trattati dalla Fondazione;
- "*Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali*": tutte le leggi, disposizioni e direttive normative applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei Dati Personali, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, ma non limitatamente, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la normativa di adeguamento nazionale, circolari, pareri e direttive dell'Autorità di Controllo nazionale e le decisioni interpretative adottate dallo *European Data Protection Board*.
- "*Contratto*": si intende il contratto stipulato tra la Fondazione e il Fornitore.
- "*Misure di Sicurezza*": le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
- "*Dati Personali*": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (interessato) come definita nelle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.
- "*Trattamento*": qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insieme di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o, qualsiasi altra forma messa a

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, allineamento o combinazione, la cancellazione o la distruzione.

- *" Titolare del trattamento "*: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione europea o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; ovvero la Fondazione.

- *" Responsabile del trattamento "*: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare o del Contitolare del trattamento;

- *" Sub-Responsabile del trattamento "*: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che svolge in forza di contratto scritto con altro Responsabile del trattamento;

- *" Fornitore "*: l'Impresa appaltatrice designata quale Sub-Responsabile del trattamento, in funzione della designazione fatta dalla Fondazione in qualità di Responsabile;

- *" Autorizzati al trattamento dei dati "*: persone che in qualità di dipendenti, collaboratori, amministratori o consulenti del Responsabile e/o del Sub-responsabile siano state autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Responsabile o del Sub responsabile;

- *" Terzi autorizzati "*: persone terze, ovvero la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento, che in qualità di dipendenti, collaboratori, amministratori (anche amministratori di sistema) o consulenti del Fornitore siano state autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Responsabile primario o del Sub- Responsabile;

- *" Violazione dei dati personali (data breach) "*: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- *" Incidente di sicurezza "*: la violazione di sicurezza che comporta la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati e/o informazioni riservate (non dati personali), la violazione e/o il malfunzionamento di misure di sicurezza, di strumenti elettronici, hardware o software a protezione dei dati e delle informazioni.

SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso della durata del Contratto al fine di assicurare, nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

OBBLIGHI E ISTRUZIONI PER IL FORNITORE

I. OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore è autorizzato a trattare per conto della Fondazione i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del Contratto.

2. A tal fine il Fornitore si impegna a:

- non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte della Fondazione delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni documentate della Fondazione, nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del Contratto, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:
 - incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (Data Breach);
 - ogni violazione delle Misure di sicurezza;
 - tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.

3. Il Fornitore si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente alla Fondazione, in ragione dell'attività svolta.

II. ISTRUZIONI PER IL FORNITORE

II.1) Elementi essenziali dei trattamenti che il Fornitore è stato autorizzato a svolgere dalla Fondazione

Gli elementi essenziali del trattamento sono contenuti nel presente documento, nel contratto e nelle varie nomine a Responsabile, Sub-responsabile e Autorizzato.

In particolare, i citati documenti conterranno, la materia disciplinata, la natura e finalità del trattamento, il tipo di dati personali trattati e le categorie di Interessati.

Salvo quanto dovesse essere previsto nei documenti di cui al presente paragrafo, le Parti si danno reciprocamente atto che *le attività che prevedono il trattamento dei dati dell'Amministrazione sono solo quelle strettamente connesse all'esecuzione del contratto di cui il presente allegato è parte integrante.*

Pertanto, la durata del trattamento dei dati personali è limitata e coincide, con la durata del Contratto e delle sue eventuali proroghe.

La natura e lo scopo del trattamento, tenuti conto i requisiti di legittimità stabiliti dalle leggi vigenti in materia di protezione dei dati, sono i servizi di realizzazione, aggiornamento, monitoraggio, conduzione operativa, manutenzione correttiva, evolutiva ed eventuale sviluppo dell'applicativo banca dati oggetto del Contratto.

Il Fornitore, entro il termine della durata del Contratto, come eventualmente prorogato, elimina, con tecniche adeguate e sicure, i dati in suo possesso.

II.B) Obblighi del Responsabile del trattamento nei confronti della fondazione

Il Responsabile del trattamento si impegna a:

1. trattare i dati solo per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del Contratto;
2. trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate impartite dalla fondazione con il presente Allegato e con la nomina. Qualora il Fornitore reputi che un'istruzione sia, o possa essere, contraria alla Normativa in materia di protezione dei dati, ivi incluso il GDPR, deve informarne immediatamente la Fondazione;
3. trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate della Fondazione di cui al precedente comma anche nei casi di trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Fornitore; in tale ultimo caso il Fornitore dovrà informare la Fondazione di tale obbligo giuridico prima che il trattamento abbia inizio, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
4. garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito, corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui all'artt. 5 e ss. del GDPR;
5. garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l'esecuzione delle attività del Contratto;
6. garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto:
 - i) si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- ii) abbiano ricevuto, e ricevano, da parte del Fornitore la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - iii) accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dalla Fondazione;
7. tenere conto nell'esecuzione delle attività contrattuali dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (privacy by design e by default) anche mediante l'ausilio delle istruzioni documentate impartite dal Titolare del trattamento;
 8. conferire alla Fondazione eventuale copia dei dati personali dei dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori o altro personale del Fornitore nel corso delle attività oggetto del Contratto esclusivamente per finalità relative all'esecuzione delle attività contrattuali ed amministrativo-contabili oltre che per la sicurezza delle sedi e dei sistemi. Il Fornitore, con la sottoscrizione del Contratto cui il presente allegato si riferisce, autorizza la Fondazione, esclusivamente per le suddette finalità, a trattare tali dati personali.

II.C) Obblighi del Fornitore nell'ambito dei diritti esercitati dagli Interessati nei confronti della Fondazione.

1. Il Fornitore deve collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del GDPR ovvero alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

2. Il Fornitore deve dare supporto, in tale attività, affinché il riscontro alle richieste di esercizio dei diritti degli Interessati avvenga senza giustificato ritardo.

3. A tal fine il Fornitore deve adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per conto della Fondazione, completo di tutte le informazioni previste all'art. 30 del GDPR (cfr. successivo paragrafo III del presente Allegato) e mettere tale registro a disposizione della Fondazione affinché si possa ottemperare senza ingiustificati ritardi alle istanze formulate dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-23 del GDPR.

4. Qualora gli Interessati esercitino un diritto previsto dal GDPR trasmettendo la relativa richiesta al Fornitore, quest'ultimo deve inoltrarla tempestivamente, e comunque entro e non oltre 72 ore dalla ricezione, per posta elettronica alla Fondazione.

II.D) Obblighi del Fornitore che ricorre a Terzi Autorizzati

1. Il Fornitore può ricorrere a Terzi Autorizzati per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento esclusivamente previa comunicazione scritta alla Fondazione e salvo che questa non abbia espresso diniego nel termine di 72 ore.

2. Nell'ipotesi in cui il Fornitore abbia designato un Terzo Autorizzato, il Fornitore e il Terzo autorizzato dovranno essere vincolati da un accordo scritto recante tutti gli obblighi in materia di protezione dei dati di cui al presente Contratto e relativi Allegati e di cui alle ulteriori eventuali istruzioni documentate aggiuntive impartite dalla Fondazione.

3. Il Fornitore deve formulare per iscritto alla Fondazione la domanda di autorizzazione alla nomina di un Terzo Autorizzato, specificando: i) le attività di trattamento da delegare; ii) il nominativo/ragione sociale e gli indirizzi del Terzo; iii) i requisiti di affidabilità ed esperienza - anche in termini di competenze professionali, tecniche e organizzative nonché con riferimento alle misure di sicurezza - del Terzo in materia di trattamento dei dati personali; iv) il contenuto del relativo contratto tra il Fornitore e il Terzo autorizzato.

4. In particolare, il Fornitore deve garantire che il Terzo Autorizzato assicuri l'adozione di misure, logiche, tecniche ed organizzative adeguate di cui al presente contratto ed alla normativa e regolamentazione in materia ed alle istruzioni impartite dalla Fondazione in materia di protezione dei dati personali.

5. Resta, in ogni caso, ferma la successiva facoltà della Fondazione di opporsi all'aggiunta o sostituzione del Terzo Autorizzato con altri soggetti Terzi.

6. Le istruzioni impartite dal Fornitore a qualsiasi Terzo dovranno avere il medesimo contenuto e perseguire i medesimi obiettivi delle istruzioni fornite al Fornitore dalla Fondazione nei limiti dei trattamenti autorizzati in capo al Terzo.

7. A tal fine, la Fondazione può in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del Terzo Autorizzato, anche per mezzo di audit, sopralluoghi e ispezioni svolti mediante il proprio personale oppure tramite soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti la Fondazione, in conformità a quanto contrattualmente previsto, può risolvere il contratto con il Fornitore. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle Norme in materia di protezione dei dati personali, la Fondazione diffiderà il Responsabile a far adottare al Terzo Autorizzato tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato (tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia dei dati e della categoria dei soggetti interessati coinvolti nonché del livello di rischio relativo alla violazione dei dati, alla gravità della violazione verificatasi e degli incidenti di sicurezza). In caso di mancato adeguamento da parte del Terzo Autorizzato e/o del Fornitore a tale diffida della Fondazione la stessa potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

III. IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga a predisporre, conservare, aggiornare - anche con l'ausilio del proprio Responsabile della protezione dei dati - un documento, in formato elettronico di tutte le categorie di attività relative al trattamento (o ai trattamenti) svolti per conto del Titolare al fine di coadiuvare questi ultimi alla implementazione del Registro di cui all'art. 30, comma 2, del GDPR con le attività svolte dal Responsabile.

2. In particolare, il Registro del Fornitore dei trattamenti svolti per conto della Fondazione deve contenere:

- i) il nome e i dati di contatto del Fornitore (e, se del caso, di Terzi Autorizzati) del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale il Fornitore agisce, del rappresentante (eventuale) del Fornitore e del Terzo Autorizzato, nonché del Responsabile della protezione dei dati (DPO);
- ii) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- iii) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
- iv) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto per un trattamento corretto e sicuro ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

IV. OBBLIGHI DI SUPPORTO, COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO DEL SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile del trattamento assiste e collabora pienamente con l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR, come di seguito descritto.

IV.A) Misure di sicurezza.

Il Fornitore deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR. È facoltà della Fondazione chiedere al Fornitore di condividere i criteri per la valutazione del rischio e, se ritenuto dalla stessa necessario di modificarli e/o integrarli.

Tali misure comprendono tra le altre:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Fornitore si obbliga a adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore ove esistenti e dalle certificazioni ove acquisite (art. 40 -43 GDPR)].

Nel valutare l'adeguatezza del livello di sicurezza il Fornitore deve tenere conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento (o dai trattamenti), che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, o dal trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

I risultati dell'analisi dei rischi per l'individuazione delle misure di sicurezza adeguate andranno riportati dal Fornitore in un apposito documento contenente almeno le seguenti informazioni: identificazione e classificazione dei dati personali trattati anche in termini di riservatezza ed integrità; classificazione del trattamento anche in termini di disponibilità; valutazione dei rischi per l'interessato e inerenti il trattamento stesso; l'identificazione delle misure di sicurezza così come richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

L'attività di identificazione dei dati personali oggetto del trattamento dovrà seguire i criteri di privacy by default di cui all'art. 25 del GDPR.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, GDPR il Fornitore deve garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai Dati Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

IV.B) Obblighi del Fornitore nelle ipotesi di “data breach”

Il Fornitore deve assistere e collaborare pienamente con la Fondazione nelle attività di adempimento di cui agli articoli 33 e 34 del GDPR in materia di violazioni di dati personali, ovvero di data breach.

In particolare, il Fornitore deve:

- predisporre e aggiornare un registro contenente tutte le violazioni dei dati personali sia dai trattamenti eseguiti per conto della Fondazione, al fine di facilitare quest'ultima nelle attività di indagine a seguito di data breach;
- comunicare alla Fondazione, tempestivamente e in ogni caso senza ingiustificato ritardo, che si è verificata una violazione dei dati personali da quando il Fornitore, o un suo Terzo Autorizzato, ne ha avuto conoscenza o ha avuto elementi per sospettarne la sussistenza. Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta, in modo conforme ai criteri previsti dall'art. 33 del GDPR e deve essere trasmessa unitamente a ogni documentazione utile all'Amministrazione per consentirle di notificare la violazione all'Autorità di controllo competente entro e non oltre il termine di 72 ore da quando ne ha avuto conoscenza;
- indagare sulla violazione di dati personali adottando tutte le misure tecniche e organizzative e le misure rimediale necessarie a eliminare o contenere l'esposizione al rischio, collaborare con la Fondazione nelle attività di indagine, mitigando qualsivoglia danno o conseguenza lesiva dei diritti e delle libertà degli Interessati (misure di mitigazione) nonché ponendo in atto un piano di misure, previa approvazione dell'Amministrazione, per la riduzione tempestiva delle probabilità che una violazione simile di dati personali possa ripetersi;
- nel caso in cui la Fondazione debba fornire informazioni (inclusi i dettagli relativi ai servizi prestati dal Fornitore) all'Autorità di controllo il Fornitore supporterà la Fondazione nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Fornitore e/o di suoi Terzi Autorizzati.

IV.C) Obblighi del Fornitore nella valutazione d'impatto del rischio di violazioni dei Dati Personali.

1. Per svolgere la valutazione d'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali la Fondazione può consultarsi con il proprio Responsabile della protezione dei dati (art. 35, comma 2, del GDPR).

2. Il Responsabile del trattamento si impegna ad assistere Fondazione, a livello tecnico e organizzativo, nello svolgimento della valutazione d'impatto, così come disciplinata dall'art. 35 del GDPR, in tutte le ipotesi in cui il trattamento preveda o necessiti della preliminare valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (di seguito anche "PIA") o dell'aggiornamento della PIA.

3. I risultati della valutazione d'impatto ex art. 35 del GDPR per l'individuazione delle misure di sicurezza necessarie andranno riportati dal Fornitore nel documento di analisi del rischio di cui al precedente art. IV.A).

4. Il Fornitore si impegna altresì ad assistere la Fondazione nell'attività di consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ai sensi dell'articolo 36 del GDPR.

V. ULTERIORI OBBLIGHI DI GARANZIA DEL FORNITORE.

1. Il Fornitore si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali siano precisi, corretti e aggiornati durante l'intera durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Fornitore, o da un Terzo da lui autorizzato, nella misura in cui il Fornitore sia in grado di operare in tal senso.

2. Il Fornitore si impegna a trasmettere alla Fondazione tutte le informazioni e la documentazione che quest'ultima potrà ragionevolmente richiedere durante il Contratto al fine di verificare la conformità del Fornitore (o del Terzo Autorizzato come sub-appaltatore e sub-fornitore) con il presente Allegato, le Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali e le Misure di sicurezza.

3. Il Fornitore garantisce alla Fondazione, o ai suoi rappresentanti debitamente autorizzati, la possibilità di svolgere, con ragionevole preavviso, attività di controllo e valutazione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi condotte da soggetti autorizzati e incaricati dalla Fondazione, delle attività di trattamento dei Dati Personali eseguite dal medesimo Fornitore, ivi incluso l'operato degli eventuali amministratori di sistema, allo scopo di verificarne la conformità con il Contratto (ivi inclusi i rispettivi Allegati), con le Istruzioni della Fondazione e le Norme in materia di Trattamento dei Dati. Il Fornitore deve mettere a disposizione della Fondazione, senza alcun ritardo e/o omissione, tutte le informazioni necessarie per dimostrare la sua conformità con gli obblighi previsti nel Contratto. Nel caso in cui all'esito delle verifiche periodiche, delle ispezioni e audit le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza risultino inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Fondazione diffiderà il Fornitore ad adottare le misure necessarie entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato (tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia dei dati e della categoria dei soggetti interessati coinvolti nonché del livello di rischio violazione e/o della gravità della violazione verificatasi). In caso di mancato adeguamento da parte del Fornitore a tale diffida la Fondazione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo VI il Fornitore non può trasferire i Dati Personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto autorizzazione scritta da parte della Fondazione.

5. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente alla Fondazione ogni provvedimento di un'Autorità di controllo, o dell'Autorità giudiziaria relativo ai Dati Personali dell'Amministrazione salvo il caso in cui tale comunicazione non sia vietata dal provvedimento o dalla legge.

6. In simili circostanze, salvo divieti previsti dalla legge, il Fornitore deve:

- i) informare la Fondazione tempestivamente, e comunque entro 24 ore dal ricevimento della richiesta di ostensione;
- ii) collaborare con la Fondazione, nell'eventualità in cui lo stesso intenda opporsi legalmente a tale comunicazione;
- iii) garantire il trattamento riservato di tali informazioni.

7. Il Fornitore prende atto e riconosce che, nell'eventualità di una violazione delle disposizioni del presente Allegato, oltre all'applicazione delle clausole di risoluzione del contratto, nonché all'eventuale risarcimento del maggior danno, la Fondazione avrà la facoltà di ricorrere a provvedimenti cautelari, ingiuntivi e sommari o ad altro rimedio equitativo, allo scopo di interrompere immediatamente, impedire o limitare il trattamento, l'utilizzo o la divulgazione dei Dati Personali.

8. Il Fornitore manleverà e terrà indenne la Fondazione da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione delle Norme in materia di Trattamento Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o Terzi autorizzati (sub-fornitori).

VI. TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

1. La Fondazione può autorizzare per iscritto il Fornitore, o un suo Terzo Autorizzato, al trasferimento dei Dati personali (o parte di tali dati) verso paesi terzi o organizzazioni internazionali nelle sole ipotesi in cui il paese terzo o l'organizzazione internazionale sia stata oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, oppure, in alternativa, previo rilascio della valutazione di adeguatezza svolta dal Titolare ai sensi dell'art. 46 del GDPR.

2. Nel caso in cui la Fondazione, in relazione all'esecuzione da parte del Fornitore del trattamento dei suoi servizi e/o all'adempimento degli obblighi assunti con il Contratto, consenta al Fornitore (o a un sub-fornitore) il trasferimento dei dati Personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, il Fornitore deve:

- convenire (e impegnarsi affinché i suoi sub-fornitori convengano) di ottemperare agli obblighi previsti nelle clausole del Contratto;
- garantire che, prima di tale trasferimento, la Fondazione e/o il Fornitore stipulino un accordo per l'accesso ai dati come indicato dalla Commissione Europea;
- inserire nell'accordo di trasferimento dei Dati personali le disposizioni delle clausole contrattuali e delle Norme applicabili in materia di Trattamento dei Dati Personali.

VII. OBBLIGHI DEL FORNITORE DEL TRATTAMENTO AL TERMINE DEL CONTRATTO.

1. Il Fornitore si impegna a non conservare - nonché a garantire che i Terzi autorizzati non conservino - i Dati Personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata strettamente necessario per l'esecuzione dei servizi e/o l'adempimento degli obblighi di cui al Contratto, o così come richiesto o permesso dalla legge applicabile.

2. Alla scadenza del Contratto o al termine della fornitura dei servizi relativi al Trattamento dei Dati il Fornitore dovrà cancellare o restituire in modo sicuro alla Fondazione tutti i Dati Personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.

3. Il Fornitore deve documentare per iscritto alla Fondazione tale cancellazione.

VIII. MODIFICHE DELLE LEGGI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'eventualità di qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Fornitore collaborerà con la Fondazione, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti durante l'esecuzione del Contratto.

* * *

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal Committente unicamente per la gestione dell'esecuzione della prestazione dedotta nel Contratto.

Base giuridica e natura del conferimento

Il trattamento deve dirsi necessario per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 6, lett. b) del Regolamento UE. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di eseguire la prestazione o di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità, previsti dalla vigente normativa applicabile, ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale del Committente che cura l'esecuzione, e potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al Committente in ordine al procedimento di aggiudicazione, anche per l'eventuale tutela in giudizio della Fondazione, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad altri soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.cittalia.it sezione "*Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti*".

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di n. 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

Diritti dell'interessato

Per "*interessato*" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal Fornitore al Committente. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare, l'interessato ha:

- i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere:
 - a. la finalità del trattamento,
 - b. la categoria di dati trattati,
 - c. i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati,
 - d. il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare e Responsabile della protezione e del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è IFEL con sede legale in Roma, P.zza San Lorenzo in Lucina, 26 n. 46.

Per l'esercizio dei diritti previsti dal Capo III del Reg. UE 679/16 la richiesta potrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata ifelamministrazione@pec.it

Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (RPD - DPO), è l'Avv. Silvano Mazzantini, contattabile all'indirizzo e-mail dpo@fondazioneifel.it -

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore della Piattaforma gare telematiche, DigitalPA S.r.l.

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono i dipendenti e/o collaboratori del Gestore della Piattaforma di IFEL assegnati alle strutture interessate dalla presente procedura.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Fornitore prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre, il Legale rappresentante pro tempore del Fornitore s'impegna ad adempiere gli obblighi d'informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte del Committente per le finalità sopra descritte.